

**SCHEDA DI RAFFRONTO DELLE ANTICIPAZIONI 2020**

	<b>Anticipazione 1</b>	<b>Anticipazione 2</b>
Base normativa	Articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019.	Articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44 inserito dall'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Regime di aiuto	<b>Regime de minimis</b> di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 (articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44).	<b>Regime di aiuto di Stato</b> ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. (articolo 78, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Calcolo dell'aiuto (interesse)	L'aiuto de minimis è calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.	L'aiuto di Stato è calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
Periodo di calcolo dell'interesse	L'aiuto è riferito alla sola quota interessi per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo.	L'aiuto è riferito alla sola quota interessi per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo.
Beneficiari dell'anticipazione	Beneficiario dell'anticipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: - sono agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;	Beneficiario dell'anticipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: - sono agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

**SCHEDA DI RAFFRONTO DELLE ANTICIPAZIONI 2020**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale;</li> <li>- hanno presentato una domanda unica nel 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale;</li> <li>- hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013.</li> </ul>
<p>Soggetti esclusi dall'anticipazione</p>	<p>Sono esclusi dall'anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;</li> <li>- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;</li> <li>- soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;</li> <li>- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;</li> <li>- soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;</li> <li>- soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 750 euro;</li> <li>- i soggetti che, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, presentano domanda di modifica della domanda unica oltre il 15 giugno 2020.</li> </ul>	<p>Sono esclusi dall'anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;</li> <li>- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;</li> <li>- soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;</li> <li>- soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 300 euro;</li> <li>- le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19.</li> </ul>

**SCHEDA DI RAFFRONTO DELLE ANTICIPAZIONI 2020**

Base di calcolo dell'anticipazione	70% degli importi risultanti ammissibili all'aiuto nell'ambito dei regimi di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2020: titoli e greening.	70% del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore, come risultante dal Registro nazionale titoli 2019.
Esclusioni dalla base di calcolo dell'anticipazione	Dalla base di calcolo dell'anticipazione sono esclusi: - gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato; - le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto non è possibile effettuare gli specifici controlli.	Dalla base di calcolo dell'anticipazione sono esclusi: - titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019; - titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione; - i titoli oggetto di pignoramento.
Importo minimo dell'anticipazione	L'anticipazione non è concessa qualora l'importo da erogare sia inferiore a 750 euro.	L'anticipazione non è concessa qualora l'importo da erogare sia inferiore a 300 euro.
Modalità di compensazione dell'anticipazione	La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della domanda unica della relativa campagna.	La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.
Presentazione della domanda di anticipazione	La domanda di anticipazione deve essere presentata entro e non oltre il 15 giugno 2020, con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.	La domanda di anticipazione deve essere presentata entro e non oltre il 15 giugno 2020, con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.
Verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato	Le verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 sono effettuati alla data di concessione dell'erogazione dell'anticipazione.	Le verifiche ed agli adempimenti di cui all'articolo 52, comma 7, della Legge 24 dicembre 2012, n. 23 sono effettuati alla data del rimborso.
Verifica DURC	Si procede alla compensazione dei debiti INPS.	Si procede alla compensazione dei debiti INPS.

## SCHEDA DI RAFFRONTO DELLE ANTICIPAZIONI 2020

Verifica BDNA	<p>La soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro.</p> <p>Si applica quanto previsto dall'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per i casi di urgenza, essendo riconducibili a tale fattispecie le condizioni straordinarie ed eccezionali in atto causate dalla pandemia COVID-19 che giustificano l'erogazione immediata dell'anticipazione.</p>	<p>La soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro.</p> <p>Si applica quanto previsto dall'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per i casi di urgenza, essendo riconducibili a tale fattispecie le condizioni straordinarie ed eccezionali in atto causate dalla pandemia COVID-19 che giustificano l'erogazione immediata dell'anticipazione.</p>
---------------	--	--